

RESTITUIRE
A CAZZAMALI



CAZZAMALI dott.CLAUDIO
Consulente del lavoro



CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONTINUATIVO

Con la presente, il Dott. **Marcello Razzino**, nato a Bergamo (BG) il 20-03-1968, C.F. RZZMCL68C20A794U, residente a Treviolo (BG) in via G.Garibaldi n.7, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo con sede a Bergamo (BG) in via E. Novelli n.3, C.F. 80020950160, identificato dal Professionista a mezzo Carta d'identità n.CA86036FT rilasciata dal Comune di Treviolo in data 04-01-2020, di seguito definito "mandante" o "cliente", ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge (v.all.1), *in ottemperanza all'articolo 3 del "Regolamento e Funzionamento dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro" approvato con Delibera nr.243 del 24 febbraio 2011 (v.all.2)*

CONFERISCE

il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti, al Consulente del Lavoro **Cazzamali Dott.Claudio**, iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo al numero 580, nonché **Tesoriere dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo**, di seguito definito "professionista".

1. OGGETTO DEL MANDATO.

L'incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:

- Registrazione della contabilità ordinaria del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo

ed in particolare:

- La registrazione di tutti i movimenti contabili sino alla stesura del Bilancio;
- La redazione e l'invio telematico delle CU – Lavoratori Autonomi.

2. COMPENSO.

Le parti concordano che al Professionista - che con la sottoscrizione del presente conferimento d'incarico espressamente accetta il mandato - per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spetta il compenso di € 3.0000,00 (tremila/00) annui, maggiorato dalle Spese di Studio nella misura del 5% dell'onorario, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale ed IVA.

Il compenso potrà subire variazioni all'inizio di ogni nuovo esercizio, previo avviso e condivisione con il cliente.



CAZZAMALI dott.CLAUDIO

Consulente del lavoro



Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste. Nell'eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico e all'importanza dell'opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e s'impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell'incarico.

Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

3. DURATA E RECESSO.

Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e si intende conferito per l'intero periodo durante il quale il Dott.Cazzamali Claudio manterrà la carica di Tesoriera dell'Ordine dei consulenti del Lavoro di Bergamo.

Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante – così come previsto dall'art. 2237, 3° comma, c.c.

Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari all'onorario dovuto per un esercizio.

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

Il Professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa: RC Professionale Consulenti del Lavoro nr.10550251V, stipulata con Lloyd's – Bim Insurance Brokers Spa, con massimale pari a euro 1.000.000,00 (unmilione).



5. OBBLIGHI DEL MANDANTE.

Il mandante ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta a ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.

Il mandante ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerza al mandato conferito.

6. FORO COMPETENTE.


Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Bergamo.

7. NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento dei Consulenti del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Covo, li 24 gennaio 2020


(Cliente)


(Professionista)



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con lo sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli:

- 2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;
- 3) durata e recesso, in particolare clausola penale;



- 4) obblighi del Professionista;
- 5) obblighi del Mandante;
- 6) foro competente;
- 7) norme di rinvio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Covo, li 24 gennaio 2020



(Cliente)

(Professionista)

Allegato:

1. Informativa privacy
2. Regolamento e Funzionamento dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
3. Preventivo